



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 21/05/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto (n. ***106), stipulato in data 29/05/2008, e uno mediante delegazione di pagamento (n. ***012), stipulato in data 6/07/2009, estinti entrambi anticipatamente nel maggio del 2010, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, calcolato il criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 2.803,79, di cui € 2.225,59 a titolo di commissioni ed € 578,20 a titolo di premio non goduto, con riferimento al contratto n. ***106, e di € 3.207,99, di cui € 2.518,69 a titolo di commissioni ed € 689,30 a titolo di premio non goduto con riferimento al contratto n. ***012;
- gli interessi "dal dovuto al soddisfo";
- le spese di procedura e quelle legali, quantificate in sede di reclamo in € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo, con riferimento ad entrambi i finanziamenti:

- l'estraneità della controversia all'ambito di applicazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB, posto che i finanziamenti in oggetto risultano essere stati estinti nel maggio del 2010 e quindi antecedentemente all'entrata in vigore della menzionata normativa (irretroattiva ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Risulterebbe quindi applicabile il previgente art. 125 TUB, secondo cui se *“il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”*; al riguardo, precisa che la delibera CICR dell’8/7/1992 non prevedeva tali modalità e che, pertanto, il diritto al rimborso deve essere valutato in relazione alle singole voci di costo (cita diversi precedenti giurisprudenziali);

- la non rimborsabilità delle commissioni finanziarie corrisposte per l’attività di collocamento e promozione all’agente intervenuto in entrambi i finanziamenti (pari complessivamente a € 900,00);
- quanto agli oneri assicurativi, la necessità di usare quale base di calcolo per il rimborso il premio netto, che esclude i costi *up front* non ristorabili indicati nei certificati di polizza; chiarisce quindi che gli importi rimborsabili ammontano a € 564,10 per il contratto n. ***106 ed € 654,64 per il finanziamento n. ***012;
- la non rimborsabilità delle spese legali, atteso il carattere seriale della controversia e la mancata prova dei pagamenti sostenuti.

L’intermediario contesta il richiamo del ricorrente alla sentenza della Corte di Giustizia dell’11/09/2019 e fa presente di aver sempre operato in piena conformità con la normativa italiana primaria e secondaria, vigente in materia di estinzione anticipata dei finanziamenti, cioè nel rispetto dell’art. 125-sexies TUB e degli orientamenti forniti dalla Banca d’Italia, confermati dall’autorità giudiziaria e dall’ABF.

Ritiene non corretta l’applicazione diretta della sentenza; inoltre, tale applicazione avverrebbe *“senza un previo adeguamento del quadro normativo”*, in contrasto con i principi della certezza del diritto e *“in grave pregiudizio della correttezza e della buona fede nell’attuazione del contratto ad opera delle parti”*.

Aggiunge che, in ogni caso, costi come quelli corrisposti all’agente sono stati già versati dalla banca ad un soggetto terzo, cui eventualmente andrebbero richiesti.

Tanto premesso, la resistente si rende disponibile a riconoscere l’importo complessivo di € 5.093,81, di cui € 2.604,66 relativamente al finanziamento n. ***106 ed € 2.489,15 con riferimento al finanziamento n. ***012, al netto in entrambi i casi delle commissioni corrisposte all’agente.

Chiede, pertanto, in via preliminare di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per inapplicabilità dell’art. 125-sexies TUB; nel merito, di riconoscere la correttezza dell’importo offerto al ricorrente, respingendo ogni maggior pretesa avanzata nel ricorso e, di conseguenza, non accogliere lo stesso ovvero dichiarare la cessazione della materia del contendere.

In sede di repliche, pervenute il 15/04/2020, il ricorrente chiarisce anzitutto che il principio di equa riduzione del costo del finanziamento poteva rintracciarsi già nella disciplina antecedente alla novella del 2010, applicabile *ratione temporis* al caso di specie.

Con riferimento alle commissioni in favore dell’intermediario, precisa che per entrambi i contratti vi è un’unica voce di costo, non consentendo l’individuazione degli oneri soggetti a maturazione nel tempo; precisa, inoltre, che la resistente non ha fornito alcuna evidenza *“al fine di provare che l’importo sia stato realmente corrisposto all’intermediario e/o e che le stesse debbano imputarsi ad attività up front che ne giustificano la non ripetibilità”*.

Inoltre, il ricorrente rappresenta che la sentenza dell’11/09/2019 della Corte di Giustizia della CE, riconosce al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto di ottenere la riduzione del costo totale del credito, che *“include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito”*. Tale principio è stato confermato dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento.



Infine, con riguardo al premio assicurativo, precisato che nel caso in cui nel contratto non venga descritta una modalità di calcolo per il rimborso deve adottarsi il *pro rata temporis*, fa presente che nel caso di specie non c'è stato alcun rimborso in favore del ricorrente. Insiste quindi per l'accoglimento della propria domanda.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*;
- *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*;
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre*



per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF'.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Nello specifico, con riferimento all'eccezione preliminare formulata dall'intermediario resistente di estraneità della controversia all'ambito di applicazione dell'art. 125-sexies, c. 1, TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141 del 13/08/2010, in quanto la stipulazione dei finanziamenti è antecedente alla sua entrata in vigore, il Collegio ritiene che la stessa non colga nel segno. Per costante giurisprudenza di questo Arbitro, infatti, il diritto al rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione del finanziamento è desumibile già dal testo previgente dell'art. 125 TUB (in tal senso già Coll. Coord. n. 6167/14 e, di recente, *inter alia*, Coll. Bari, n. 12335/17; e n. 1467/18).

Nel merito, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up-front* le *"commissioni agente"* previste nei due contratti di finanziamento, essendovi agli atti evidenza documentale dell'intervento nell'operazione di prestito di un agente in attività finanziaria. Tale voce di costo, pertanto, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, deve essere rimborsata al ricorrente secondo il criterio previsto per il rimborso degli interessi, perché comunque basato *"su un principio di proporzionalità"* valido ed efficace (in termini cfr. Collegio Bari, dec. n. 7389/2020).

Natura viceversa *recurring* hanno le *"commissioni dell'intermediario"* perché remunerative di attività eterogenee attinenti anche all'esecuzione del prestito e gli *"oneri assicurativi"* in quanto soggetti a maturazione nel tempo, con conseguente diritto del ricorrente alla retrocessione secondo il criterio *pro rata temporis*. Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, l'intermediario ha prodotto il certificato della polizza a copertura del rischio perdita di impiego, da cui risulta il premio netto, che costituisce la base di calcolo per il rimborso.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo i prospetti che seguono:



Finanziamento n. ***106:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	22
rate residue	98

TAN ▶	3,87%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	81,67%
- in proporzione alla quota	68,32%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissione interm. (recurring)	€ 2.498,65	€ 2.040,56 <input checked="" type="radio"/>	€ 1.707,13 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 2.040,56
<input type="radio"/>	commissione agente (up front)	€ 226,56	€ 185,02 <input type="radio"/>	€ 154,79 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 154,79
<input type="radio"/>	oneri assicurativi (recurring)	€ 690,73	€ 564,10 <input checked="" type="radio"/>	€ 471,92 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 564,10
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi successivi all'estinzione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.759,45
interessi legali	si ▼

Finanziamento n. ***012:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	10
rate residue	110

TAN ▶	4,60%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	91,67%
- in proporzione alla quota	85,09%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissione interm. (recurring)	€ 2.001,28	€ 1.834,51 <input checked="" type="radio"/>	€ 1.702,94 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 1.834,51
<input type="radio"/>	commissione agente (up front)	€ 673,44	€ 617,32 <input type="radio"/>	€ 573,05 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 573,05
<input type="radio"/>	oneri assicurativi (recurring)	€ 714,15	€ 654,64 <input checked="" type="radio"/>	€ 607,69 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 654,64
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi successivi all'estinzione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 3.062,20
interessi legali	si ▼

Per un totale rimborsabile al cliente di € 5.821,65, oltre interessi legali.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può invece essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 5.821,65, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS